

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2021 gli Enti Sportivi affiliati ad una Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva ovvero Ente di Promozione Sportiva sono tenuti ad adottare (a) un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (per brevità anche MOGAS) e (b) un Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione individuate dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ovvero anche per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

Il presente Documento è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell'ASD Alfa Maserà nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali adottati dall'Osservatorio Permanente del Coni per le politiche di Safeguarding e dell'Organismo Sportivo di riferimento, (Federazione Ginnastica d'Italia) tenendo conto non solo delle caratteristiche dell'Ente Sportivo medesimo ma altresì dei soggetti tutelati, siano essi associati, tesserati o partecipanti. Nella redazione del presente Documento si è altresì tenuto conto dei principi stabiliti in materia dagli (eventuali) ulteriori Organismi sportivi di affiliazione, salvo in caso di contrasto con quelli previsti/fissati dalla FGI, che dunque risulteranno sempre applicati con prevalenza sugli altri.

Il presente Documento si compone pertanto (a) del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e (b) del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere. Il presente documento si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della Ente Sportivo, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.

Il presente Documento, ha validità quadriennale dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Organismo Sportivo di riferimento, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dal Safeguarding Officer dell'Organismo Sportivo di riferimento.

Il presente Documento verrà adeguatamente reso pubblico tramite pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale, affissione per estratto presso le strutture sportive utilizzate dall'Ente Sportivo, consegnato a ciascun associato, tesserato o partecipante nonché comunicato al Safeguarding Officer della Federazione Ginnastica d'Italia istituito per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, unitamente alla comunicazione di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché ai sensi dell'art.16 co.2 ultimo periodo anche agli altri enti affiliati secondo le modalità dagli stessi indicate.

GLOSSARIO

Ente Sportivo: l'Associazione Sportiva Dilettantistica Alfa Maserà cui si applica il presente Documento.

Documento: l'insieme coordinato delle disposizioni contenute sia (a) nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva che (b) nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere, ivi incluse le premesse ed il glossario.



Organismo Sportivo di riferimento: la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI).

Organismi Sportivi di affiliazione: la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) con cui l'Ente Sportivo è affiliato (AICS).

Organo amministrativo: è rappresentato dal Consiglio Direttivo dell'ASD Alfa Maserà.

Responsabile: il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall'ASD Alfa Maserà (responsabile interno) ai sensi della Delibera della Giunta Nazionale del Coni n.255 del 25 Luglio 2023 e anche dell'art. 33 D.Lgs. 36/2.

Safeguarding Office: l'organismo, individuale o collegiale, nominato da ciascun Organismo Sportivo affiliante come Responsabile o Garante (per la FGI o l'Ente di Promozione Sportiva) delle politiche di safeguarding (S.O. federale).

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Documento ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
2. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 nei confronti dei Tesserati - specie se minori d'età - nell'ambito dell'Ente Sportivo.
3. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito sportivo, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, individuata dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
4. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
 1. tutti i tesserati dell'ASD Alfa Maserà ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti degli enti affilianti;
 2. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Ente Sportivo;
 3. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Ente Sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati.
3. I tecnici, i dirigenti, gli atleti e più in generale tutti i Tesserati sono tenuti a conoscere il presente Modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nonché il Regolamento per la tutela dei

ASD ALFA MASERA'

c/o Francesca Sette Via Ca' Murà 90 35020 Maserà di Padova (PD)

3474625302 - www.alfamasera.com - alfamasera@gmail.com

C.F.92155320283 - iscrizioni al registro CONI: FGI 74383

tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dagli altri Enti affiliati.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Art. 3 – Condotte e comportamenti rilevanti

1. Costituiscono condotte e comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello:

1. l'abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni dell'Utente ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'Utente, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
2. l'abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale a causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
3. le molestie, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
4. abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere il tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, ovvero nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
5. la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
6. il bullismo (o il cyber bullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti

l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

7. nonnismo (c.d. "hazing"), ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;

8. abuso di matrice religiosa, ossia l'impeditimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

9. l'abuso dei mezzi di correzione, ossia la condotta che, oltrepassando i limiti all'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto e in particolare al Tecnico nei confronti della persona che gli è affidata, venga esercitata con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento sportivo;

10. negligenza (c.d. "negligence") ossia il mancato intervento del soggetto che in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modello, omette di intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer ovvero agli Organi inquirenti dell'Organismo Sportivo di riferimento, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;

11. incuria (c.d. "neglect") ossia la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

12. altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo e convinzioni personali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e/o capacità atletiche, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 4 – Norme di condotta

1. È onere dell'Ente Sportivo di strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

1. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona: a tal fine i turni di allenamento e la partecipazione alle gare viene predisposta evitando discriminazioni tra atleti per le ragioni indicate all'art. 3 lett. I) e per facilitare ove possibile l'integrazione di eventuali soggetti svantaggiati, fatte salve le esigenze tecnico sportive e le finalità agonistiche;
2. riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro: a tal fine è richiesto ai Tecnici e agli addetti in genere di seguire in maniera adeguata ciascun atleta mentre l'Ente sportivo si impegna a garantire un adeguato

ASD ALFA MASERA'

c/o Francesca Sette Via Ca' Murà 90 35020 Maserà di Padova (PD)

3474625302 - www.alfamasera.com - alfamasera@gmail.com

C.F.92155320283 - iscrizioni al registro CONI: FGI 74383

- numero di Tecnici e/o addetti in base alla composizione e alle caratteristiche di ciascun gruppo di atleti in modo da rendere effettiva l'adeguata cura e assistenza di ciascun atleta;
3. spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
 4. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona: a tal fine, oltre alle forme di pubblicità individuate ai successivi articoli 16 e 17, si prevedono misure ulteriori, anche in via alternativa tra loro, finalizzate alla maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento proattivo di tutti gli interessati quali a titolo esemplificativo: uno o più videoclip da divulgare durante i maggiori eventi (saggio) per illustrare le politiche di salvaguardia; invio tramite WhatsApp del link a un documento che sintetizzi i contenuti del Patto di corresponsabilità e le principali regole di corretto comportamento in occasione della partecipazione a gare anche presso altri enti sportivi; organizzazione di incontri, o partecipazione ad iniziative istituzionali su tematiche inerenti le politiche di salvaguardia, anche con eventuale presenza del responsabile di cui all'art. 10, che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori;
 5. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo: a tal fine vengono programmati annualmente uno o più incontri con tecnici, dirigenti e addetti, con qualsiasi modalità, anche con eventuale presenza del responsabile di cui all'art.10, per discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva e per delineare ulteriori azioni finalizzate a risolvere le eventuali criticità riscontrate; i dirigenti, i tecnici, gli addetti, tutti i tesserati e ogni altro soggetto che abbia rapporti con l'Ente Sportivo a qualsiasi titolo non devono utilizzare un linguaggio o espressioni discriminatorie improntando il loro comportamento all'educazione e al rispetto dell'altro; per coinvolgere in maniera proattiva tutti i soggetti interessati all'applicazione del presente Documento, verranno predisposti uno o più patti di corresponsabilità o collaborazione tra atleti, tecnici, addetti e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti; per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sulle politiche safeguarding verrà promossa, incentivata e favorita la partecipazione alla formazione prevista dalla FGI e/o da altri enti affiliati, dal Coni o dal Dipartimento dello Sport;
 6. far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso: a tal fine i tecnici sono tenuti a delineare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno, anche prestando attenzione e ascolto, in particolare ai minori, per comprendere quali siano le loro ambizioni e desideri in ambito sportivo, i loro interessi e bisogni;
 7. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, anche derivanti dai disturbi dell'alimentazione, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni: a tal fine l'Ente Sportivo potrà assumere iniziative volte a favorire l'educazione alimentare e/o il benessere psicofisico degli atleti, in particolare nell'età evolutiva, avvalendosi di figure specializzate ad esempio attraverso divulgazione di schede e materiale informativo e/o mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto e orientamento;

8. segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza: a tal fine i tecnici, i dirigenti e ogni altro addetto o atleta che abbia conoscenza, anche indiretta, o percezione di episodi di abuso, violenza, discriminazione che coinvolgano, come autore o vittima, un minore devono senza indugio segnalare il fatto al Responsabile Safeguarding di cui all'art. 10 che adotterà le opportune iniziative; il tecnico cui è affidato l'atleta minorenne, dovrà segnalare ai genitori comportamenti contrari al codice di condotta e comunque al rispetto dei regolamenti e/o eventuali disagi o difficoltà manifestati dal minore, durante le attività sportive e in prossimità e/o occasione delle stesse, nonché le assenze dagli allenamenti non giustificate, superiori a quattro volte nell'arco di un mese;
9. confrontarsi con il Responsabile Safeguarding di cui all'art.10 o con il Safeguarding Officer Federale ove si abbia il sospetto che possano essere realizzate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
10. programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
11. evitare sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o di un altro tecnico o addetto, e nel caso di atleti minorenni, previa specifica autorizzazione scritta da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
12. vietare l'uso di smartphone alle ginnaste durante l'allenamento o durante i corsi, sensibilizzare e informare i Tesserati, soprattutto minori, sull'uso appropriato dei social media e della comunicazione, con qualsiasi mezzo; vietare riprese audio e video non autorizzate, all'interno e in prossimità dell'impianto sportivo, durante e in prossimità di allenamenti, corsi e prove. Solo i Tecnici e i Dirigenti sono autorizzati ad effettuare foto e riprese video-audio purché finalizzate a pubblicizzare l'attività dell'Ente – previa verifica delle necessarie autorizzazioni al trattamento delle immagini da parte degli interessati o dei loro genitori/esercenti la patria potestà – oppure per migliorare le prestazioni sportive;
13. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

1. L'Ente Sportivo, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma e quindi anche per prestazioni rese a titolo di volontariato – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39. I predetti collaboratori inoltre devono rilasciare apposita dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale dichiarano di non avere carichi pendenti né riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati previsti dal codice penale : art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600- quinques (iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinques (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di

ASD ALFA MASERA'

c/o Francesca Sette Via Ca' Murà 90 35020 Maserà di Padova (PD)

3474625302 - www.alfamasera.com - alfamasera@gmail.com

C.F.92155320283 - iscrizioni al registro CONI: FGI 74383

minorenni), art.586 bis (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), art.605(sequestro di persona), art. 575 e art. 584 (omicidio e omicidio preterintenzionale), art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio), art.581 (percosse), art.582 (lesioni personali) art.643 (circonvenzione di incapace), art.610(violenza privata), art.612 (minaccia), art.612bis (atti persecutori), art.612 ter (diffusione illecita di immagini e video sessualmente esplicativi), art. 613 bis(tortura) nonché per i delitti previsti dal DPR 309/90 e s.m.i. (Testo unico sugli stupefacenti). L'associazione si riserva di chiedere, in qualunque momento, anche a campione, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti a comprova della dichiarazione di cui sopra.

2. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del presente Documento, l'Ente Sportivo procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.
3. La sussistenza delle circostanze di cui al co.1 è verificata annualmente mediante acquisizione del certificato del casellario ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39 e del rilascio dell'autocertificazione di cui al comma 1.
4. Ogni collaboratore, dirigente, socio, associato o volontario che svolge la propria attività per l'Ente Sportivo a contatto diretto e costante con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Art. 6 - Uso dei locali e degli spazi dell'Ente Sportivo

1. Ai genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui tesserati minorenni viene garantito l'accesso agli impianti sportivi utilizzati dall'Ente Sportivo durante lo svolgimento delle sessioni di allenamento in tutti i casi di effettiva e urgente necessità o previo accordo con il tecnico di riferimento o per giustificato motivo nel rispetto delle regole condivise nel patto di corresponsabilità.
2. Presso le strutture in uso all'Ente Sportivo devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio: premesso che i tesserati non utilizzano le docce all'interno degli impianti in uso e di regola si limitano al cambio indumenti e scarpe senza spogliarsi completamente, si prevede che spogliatoi e servizi igienici devono essere divisi o utilizzati separatamente tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devo essere previsti spazi o utilizzi separati a seconda del genere. Quando l'impianto in uso o l'organizzazione delle attività non consenta di garantire un'adeguata sorveglianza, gli atleti non utilizzano gli spogliatoi ma si limitano al cambio delle scarpe a bordo palestra.
3. Durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi e bagni esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Ente Sportivo, secondo l'uso agli stessi riservato.
4. Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un Tecnico o di un Dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tessereate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettiva/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria – negli impianti in cui è presente - è consentito al Tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa o, in caso di manifestazione sportiva, al medico



di gara o al personale della Croce Rossa Italiana. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Art. 7 - Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano almeno un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i Tecnici, i Dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale vengono sempre adeguatamente informati sul programma della trasferta (indicativamente: mezzi e orari di trasferimento, tipologia alloggi, rooming, accompagnatori, orari e tipologie delle attività) e rilasciano autorizzazione scritta alla partecipazione dichiarando di conoscere e accettare il programma.
2. In caso di trasferte senza pernottamento, ovvero di trasferte della durata di un solo giorno che prevedono il rientro entro sera, l'accompagnamento delle atlete sino all'impianto sportivo in cui la gara si svolge avviene a cura degli stessi genitori che potranno, a loro discrezione, organizzarsi per effettuare trasporti cumulativi di più atlete. In ogni caso l'Ente Sportivo non assume alcuna responsabilità sul trasporto delle atlete e sulla vigilanza in itinere. I Tecnici assumono la responsabilità sulle atlete iscritte ai corsi loro affidati dal momento di ingresso delle atlete nella palestra di gara e per il tempo di durata della manifestazione sportiva o sino alla riconsegna della atleta ai propri genitori. Nel caso in cui, in ragione della tipologia di evento e/o dell'alto numero di atlete partecipanti, l'Ente Sportivo ritenga opportuno/utile offrire alle famiglie un servizio di trasporto a mezzo pullman o treno o altro, la responsabilità delle Tecniche sulle atlete si estende anche al tempo di viaggio, dal momento della partenza, in cui le atlete lasciano i propri genitori, al momento del rientro, in cui le atlete si ricongiungono con loro.
3. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art. 8 - Tutela della privacy

1. A tutti gli atleti (ed esercenti la responsabilità genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e gli associati dell'Ente Sportivo all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, viene sottoposta per la sottoscrizione l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di Legge.
4. L'Ente Sportivo, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sul proprio sito web e sui propri canali social fotografie e brevi video ritraenti i Tesserati prodotte

durante le sessioni di allenamento e/o in gara, ma non è consentita la produzione e neppure la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i Tesserati.

5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Ente Sportivo contenente dati personali dei Tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Art. 9 - Inclusione

1. L’Ente Sportivo garantisce a tutti i propri Tesserati nonché ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche che a qualsiasi titolo entrano in contatto con l’associazione pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. L’Ente Sportivo consente in linea di principio l’accesso ai propri corsi anche ad atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, ma subordina il loro accoglimento alla verifica della capacità dell’Ente di adottare e sostenere economicamente soluzioni organizzative-gestionali (in primis la ricerca di personale qualificato in relazione alla specifica tipologia di disabilità, oltre ad adattamenti logistici e strutturali degli impianti sportivi in accordo con gli enti concessionari) idonee ad assicurare nella sostanza a suddetti atleti il diritto allo sport e l’integrazione con gli atleti normodotati.
3. L’Ente Sportivo si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare. Tuttavia, per non creare trattamenti economici disparitati ingiustificati e forieri di malumori tra gli Associati, eventuali sconti nel pagamento delle quote di frequenza ai corsi potranno essere assunti con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo esclusivamente previo accertamento delle effettive situazioni di disagio economico (ad es. presentazione da parte dell’interessato del proprio Idee da cui risulti lo stato di ristrettezza economica, oppure una dichiarazione di disoccupazione di entrambi i genitori o dell’unico genitore che ha in carico l’atleta) o familiare (segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali o delle parrocchie o di altri enti caritatevoli).

Art. 10 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, l’Ente Sportivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica all’Organismo Sportivo di riferimento all’atto di affiliazione e riaffiliazione ovvero della aggregazione e riaggregazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato dall'Ente Sportivo tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno e non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati previsti dal codice penale : art 600-bis (prostitutione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609- quinque (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni), art.586 bis (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), art.605(sequestro di persona), art. 575 e art. 584 (omicidio e omicidio preterintenzionale), art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio), art. 581 (percosse) art.582 (lesioni personali) art.643 (circonvenzione di incapace), art.610(violenza privata), art.612 (minaccia), art.612bis (atti persecutori), art.612 ter (diffusione illecita di immagini e video sessualmente esplicativi), art. 613 bis(tortura) nonché per i delitti previsti dal DPR 309/90 e s.m.i. (Testo unico sugli stupefacenti);
 - b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica dall'Ente Sportivo mediante immediata pubblicazione sulla homepage del sito internet del nominativo e dei contatti nonché inserita nel sistema gestionale dell'Organismo Sportivo di riferimento, secondo le procedure dal medesimo previste.
4. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Ente Sportivo provvede entro 30 (trenta) giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale dell'Organismo Sportivo di riferimento, secondo le procedure previste dal medesimo.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'Organo amministrativo dell'Ente Sportivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer dell'Organismo Sportivo di riferimento. L'Ente Sportivo provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati adottato dall'Organismo Sportivo di riferimento, nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Ente Sportivo;

ASD ALFA MASERA'

c/o Francesca Sette Via Ca' Murà 90 35020 Maserà di Padova (PD)

3474625302 - www.alfamasera.com - alfamasera@gmail.com

C.F.92155320283 - iscrizioni al registro CONI: FGI 74383

- b) adottare le opportune iniziative e provvedimenti, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), in caso di presunti comportamenti lesivi per contrastare nell'ambito dell'Ente Sportivo ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Officer dell'Organismo Sportivo di riferimento eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati adottato dall'Organismo Sportivo di riferimento;
- e) formulare all'Organo amministrativo dell'ente Sportivo proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Ente sportivo stesso;
- f) valutare annualmente le misure del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta nell'ambito dell'Ente Sportivo, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) riportare semestralmente e ogni volta che rilevi condotte o rischi rilevanti ai fini del Regolamento Safeguarding della FGI al Segretario Generale e all'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office;
- h) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dall'Organismo Sportivo di riferimento;
- i) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

Per assolvere alle funzioni dell'incarico è garantito al Responsabile e al Safeguarding Officer federale l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, di allenamento e/o gara, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso e viene favorita la collaborazione con i tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualunque funzione o titolo all'attività sportiva mediante incontri con il Responsabile finalizzati a sensibilizzare sulle politiche safeguarding e sull'applicazione del presente Modello e del Codice di Condotta.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 11 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di cui all'art.10 o al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Documento può confrontarsi con il Responsabile.
3. In ogni caso, i tesserati sono tenuti a fornire senza indugio al Responsabile di cui all'art. 10, comma 1 ogni informazione relativa a eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni. Il Responsabile di cui all'art. 10, comma 1, informa

altresì il Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché l’Ufficio del Procuratore federale, ove competenti.

Art. 12 – Segnalazione dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte dei Tesserati o di persone terze, nei confronti di altri Tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email u3119211792@gmail.com

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile di cui all’art. 10 nominato dalla ASD Alfa Maserà.

2. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata senza indugio segnalazione al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer presso l’Organismo Sportivo di riferimento all’indirizzo mail safeguardingofficer@federginnastica.it e, se necessario, alla Procura Federale per l’avvio del procedimento disciplinare.

3. In caso di gravi comportamenti lesivi, l’Ente Sportivo deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

4. La procedura di segnalazione dei comportamenti lesivi viene svolta in maniera affidabile e sicura, nel rispetto della totale riservatezza delle informazioni e dei dati forniti dal segnalante e in maniera tempestiva ed efficace.

5. L’Ente Sportivo deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:

- a. presentato una denuncia o una segnalazione;
- b. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- c. assistito o sostenuto un altro Utente nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

6. L’identità di chiunque effettui una segnalazione ai sensi del presente articolo non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L’obbligo di riservatezza ha ad oggetto, oltre al nominativo del segnalante, tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa identificare, anche indirettamente, il segnalante medesimo, salvo il caso in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

7. La segnalazione di cui al comma 1 è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

8. La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nella segnalazione, anche se meramente menzionate, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante e salvo diversamente disposto dal Responsabile di cui all’art. 10, comma 1 per ragioni di interesse superiore.

9. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla ASD Alfa Maserà, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - Sanzioni

1. Si prevede che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FGI e degli altri Enti affiliati, per i rispettivi tesserati, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, alle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate le sanzioni monitorie e inibitorie previste dall'art. 6 del Codice di Condotta.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

1. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
2. violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Ente Sportivo, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
3. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
4. abuso di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede;
5. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Ente Sportivo;
6. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
7. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e soggetti assimilati ai sensi dell'art.6 co.6 per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
8. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

3. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Ente Sportivo, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione od omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'Ente Sportivo, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

4. Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello e del Codice di Condotta attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Ente Sportivo.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

Art. 14 – Diffusione ed attuazione

1. L’Ente Sportivo, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione ed alla diffusione del presente Modello e del Codice di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati, Tecnici, Dirigenti, Volontari ed associati in genere che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva. L’Ente Sportivo si impegna altresì alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet <https://alfamasera.com/in homepage> o tramite link da homepage e consegnato a tutti gli associati che hanno l’obbligo di prenderne visione e di dichiararne la conoscenza nel modulo di iscrizione ai corsi sportivi offerti dall’Associazione.
3. Il presente documento viene portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l’Ente Sportivo, o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari ovvero contrattuali.

Art. 15 - Obblighi informativi e altre misure

1. L’Ente Sportivo è tenuto a pubblicare il presente Modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sul sito internet <https://alfamasera.com/in homepage> o tramite link da homepage e ad esporlo, anche per estratto, presso le sedi in cui si svolge l’attività sportiva.
2. Al momento dell’adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Ente Sportivo deve darne comunicazione, con qualsiasi mezzo, anche via mail o mediante applicazioni di messaggistica a tutti i propri Tesserati, Tecnici, Dirigenti, Volontari e associati in genere.
3. L’Ente Sportivo deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
4. L’Ente Sportivo deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’Organismo Sportivo di riferimento (FGI), nonché all’Ufficio della Procura Federale ove competente.
5. L’Ente Sportivo deve dare diffusione presso i propri Tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, avvalendosi in particolare delle iniziative dell’Organismo Sportivo di riferimento (FGI), degli altri Organismi Sportivi affiliati, del Coni, del Dipartimento dello Sport.
6. L’Ente Sportivo deve prevedere l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. L’Ente Sportivo deve prevedere un’adeguata informativa ai Tesserati e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

ASD ALFA MASERA'

c/o Francesca Sette Via Ca' Murà 90 35020 Maserà di Padova (PD)

3474625302 - www.alfamasera.com - alfamasera@gmail.com

C.F.92155320283 - iscrizioni al registro CONI: FGI 74383



8. L’Ente Sportivo deve dare comunicazione agli Tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dagli Organismi Sportivi di riferimento e in particolare contenuta nel Regolamento Safeguarding della FGI e degli altri enti affiliati in relazione ai rispettivi tesserati.

Art. 16 – Norme finali

1. Le misure adottate con il presente modello ai fini della prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, i protocolli per il contenimento del rischio, le procedure per la gestione delle segnalazioni e le modalità di attuazione degli obblighi informativi in materia vengono valutate annualmente dal Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile di cui all’art.10 co.1, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. Il presente Documento è aggiornato dall’Organo Amministrativo dell’Ente Sportivo con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell’Organismo Sportivo di riferimento.
3. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’Organo Amministrativo dell’Ente Sportivo.
4. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto dell’Organismo Sportivo di riferimento, dalla normativa di natura regolamentare adottata dall’Organismo Sportivo di riferimento, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.
5. Il presente documento, approvato dall’Organo Amministrativo dell’Ente Sportivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.